

OPERAZIONE 10.1.8**Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale.**

L'Operazione, che prevede l'adesione per un periodo di 5 anni, persegue le seguenti finalità:

- mantenere e/o incrementare la coltivazione in situ/in azienda delle varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, di seguito denominate "varietà locali";
- salvaguardare le varietà locali in esemplari isolati o in filari presenti sul territorio in quanto reliquia, o impiantate nella precedente Programmazione con analoga Misura.

Gli aiuti sono corrisposti per i seguenti interventi:

- coltivazione in situ e in azienda di varietà locali erbacee;
- coltivazione in situ ed in azienda di varietà locali arboree;
- coltivazione in situ ed in azienda di varietà locali arboree in filari o piante isolate, sia adulte sia di nuovo impianto

L'elenco degli impegni è il seguente:

- **comune a tutti gli interventi**

coltivazione di almeno una delle varietà locali autoctone e minacciate di erosione genetica iscritte nel repertorio regionale "Registro Volontario Regionale" istituito con la Legge Regionale del 1° marzo 2000 n. 15, per un periodo non inferiore a cinque anni. Relativamente all'ultima annualità, gli impegni terminano con la conclusione del naturale ciclo colturale della varietà vegetale considerata;

- **aggiuntivi specifici per alcuni interventi**

- i detentori di specie arboree adulte in esemplari isolati devono effettuare gli interventi e le cure colturali necessarie a proteggere e mantenere vitali gli esemplari oggetto dell'impegno;
- i detentori di specie arboree disposte in esemplari isolati o filari, impiantati nell'ambito del PSR 2007-2013, hanno l'obbligo di redigere un progetto con indicazione della posizione georeferenziata delle piante, le analisi del terreno, le modalità di lavorazione del terreno, la distanza e la forma di allevamento, le modalità di irrigazione e protezione delle giovani piante, da sottoporre alla valutazione dell'ARSIAL, al fine di avere la garanzia che l'impianto abbia i requisiti per il mantenimento delle piante tutelate, sia nel breve che nel lungo periodo.

È fatto divieto di coltivare OGM su tutta la superficie aziendale.

L'Operazione si applica su tutto il territorio regionale.

I **beneficiari** di questa Operazione sono:

- agricoltori;
- associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;
- altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

Importi e aliquote di sostegno

È concesso un premio, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni rispetto alla pratica ordinaria che rispetta la baseline.

Il sostegno è cumulabile con le Operazioni della *Misura 10, "Pagamenti agro-clima-ambientali"*, nonché con la *Misura 11, "Agricoltura biologica"*, e la *Misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate"*.

L'aiuto è stabilito in funzione dell'attivazione di uno dei seguenti interventi:

- coltivazione di specie erbacee o arboree "a superficie";
- coltivazione di specie arboree adulte o impiantate nell'ambito del PSR 2007-2013, disposte in esemplari isolati o filari.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'Allegato II al Regolamento UE 1305/2013:

- 600€/ha per anno per colture annuali;
- 900€/ha per anno per colture perenni specializzate.

Nel dettaglio il sostegno, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni, è differenziato come nella tabella che segue:

GRUPPO DI COLTURE	PAGAMENTO (EURO/HA O EURO/PIANTA LADDOVE SPECIFICATO)
ARBOREE E ALTRE PERENNI A SUPERFICIE	700,00€
CEREALI E ALTRE COLTURE SEMINATIVE	250,00€
ORTIVE	500,00€
PIANTE ARBOREE ADULTE ISOLATE	70,00€/PIANTA ADULTA, NEL LIMITE MASSIMO DI 10 PIANTE PER SINGOLO BENEFICIARIO

RESPONSABILE DI MISURA

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

AREA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE E GOVERNO DEL TERRITORIO A VOCAZIONE AGRICOLA

Dirigente FABIO GENCHI

tel. 06.51688245

email fgenchi@regione.lazio.it

GUIDO BRONCHINI

tel. 06.51688253

email gbronchini@regione.lazio.it

TESTO LEGALE

10.1.8 Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale

Sottomisura 10.1 pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

Descrizione del tipo di intervento

L'operazione persegue le seguenti finalità:

- mantenere e/o incrementare la coltivazione in situ/in azienda delle varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, di seguito denominate "varietà locali";
- salvaguardare le varietà locali in esemplari isolati o in filari presenti sul territorio in quanto reliquia, o impiantate nella precedente programmazione con analoga misura.

Con la presente operazione sono preservate le risorse genetiche vegetali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, per le quali sono presenti prove sufficienti di erosione genetica, sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettono di stimare la riduzione delle varietà autoctone /primitive locali e di diversità della loro popolazione. Tali varietà soddisfano le condizioni previste dal Reg. (UE), n. 807/2014, articolo 7(2) e (4), in quanto iscritte nel repertorio regionale "Registro Volontario Regionale" istituito con L. R. 1° marzo 2000, n. 15, "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario", e sono state oggetto di riscoperta, studio, catalogazione e valutazione attraverso attività svolte a partire dal 2001 nell'ambito dell'attuazione della suddetta legge regionale e di progetti specifici (REVERSE, Piano Operativo Sementiero).

Al link <http://www.arsial.it/portalearsial/RegistroVolontarioRegionale/Default.htm> è reperibile per ogni varietà iscritta nel repertorio regionale una scheda completa di riferimenti bibliografici, caratterizzazione morfologica sulla base di caratteri descrittivi UPOV e, a volte, caratterizzazione molecolare, dimostrazione della presenza da lungo tempo sul territorio regionale, integrazione tradizionale nell'agricoltura regionale, rischio di erosione genetica. Tali informazioni sono state validate da un'apposita Commissione tecnico-scientifica, composta da 10 esperti indipendenti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario, oltre che da un esponente del mondo agricolo. La metodologia utilizzata per il calcolo del rischio di erosione genetica (Porfiri et al., 2009, Costanza et al., 2011) è stata recepita nelle "Linee guida Nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario". La documentazione che dimostra l'adempimento delle condizioni previste dall'articolo 7 del Reg. UE n. 807/2014 è stata fornita con nota ARSIAL prot. n. 889 del 2/2/2015.

La tipologia di operazione prevede l'adesione per un periodo di 5 anni.

Gli aiuti sono corrisposti per i seguenti interventi:

- coltivazione in situ e in azienda di varietà locali erbacee;
- coltivazione in situ ed in azienda di varietà locali arboree;
- coltivazione in situ ed in azienda di varietà locali arboree in filari o piante isolate, sia adulte sia di nuovo impianto.

Si riporta a seguire l'elenco degli impegni

i) Impegno comune a tutti gli interventi:

- **10.1.8.1** coltivare almeno una delle varietà locali autoctone e minacciate di erosione genetica iscritte nel repertorio regionale "Registro Volontario Regionale" istituito con la L. R. 1° marzo 2000, n. 15, per un periodo non inferiore a cinque anni. Relativamente all'ultima annualità, gli impegni terminano con la conclusione del naturale ciclo colturale della varietà vegetale considerata;

ii) impegni aggiuntivi specifici per alcuni interventi:

- **10.1.8.2** i detentori di specie arboree adulte in esemplari isolati devono effettuare gli interventi e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli esemplari oggetto dell'impegno;
- **10.1.8.3** i detentori di specie arboree disposte in esemplari isolati o filari impiantati nella precedente Programmazione di sviluppo rurale 2007-2013 hanno l'obbligo di redigere un progetto, con indicazione della posizione georeferenziata delle piante, le analisi del terreno, le modalità di lavorazione del terreno, la distanza e la forma di allevamento, le modalità di irrigazione e protezione delle giovani piante, da sottoporre alla valutazione dell'ARSIAL; ciò al fine di avere la garanzia che l'impianto abbia i requisiti per il mantenimento delle piante tutelate sia nel breve che nel lungo periodo.

E' altresì fatto divieto di coltivare OGM su tutta la superficie aziendale.

"La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste

dall'art.47 del Regolamento (UE) 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014”.

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (UE) 1305/2013:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del Regolamento (UE) 1307/2013;
- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di Programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La tipologia di operazione si applica su tutto il territorio regionale.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie o per pianta sottoposta a impegno.

Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).
- Piano Nazionale della Biodiversità di interesse Agricolo - “Linee guida Nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario” approvate con Decreto del MiPAAF del 6 luglio 2012 (pubblicato in GU n. 171 del 24 luglio 2012), una specifica forma di sostegno per la salvaguardia della biodiversità agraria.
- Legge Regionale n. 15/2000 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”.

Beneficiari

- Agricoltori.
- Associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio.
- Altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del Reg. (UE) 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti. Sono coperti anche i costi di transazione.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (baseline), ossia al di là degli obblighi richiamati all'art. 28, par. 3 del Regolamento (UE) 1305/2013:

- le regole di Condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'Articolo 4 (1), lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge Nazionale.

L'elenco completo dei suddetti obblighi è riportato nel capitolo 8.1.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di inverdimento (o “greening”) di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Tuttavia, nel caso in questione non si ravvisano sovrapposizioni con gli obblighi previsti ai sensi degli articoli 43 e ss. del Regolamento (UE) 1307/2013 (greening), in quanto l'aiuto erogato nell'ambito della presente tipologia di operazione è associato alla perdita di margine lordo derivante dalla coltivazione di varietà locali a rischio di erosione genetica, meno redditizie rispetto alle varietà commerciali ad alto reddito.

In dettaglio:

- la tipologia di operazione non include impegni inerenti la rotazione o l'avvicendamento delle colture;
- la tipologia di operazione non si applica sui terreni a pascolo;
- le varietà coltivate nell'ambito della presente tipologia di operazione non costituiscono Aree di interesse ecologico nel senso inteso dall'art. 46 del Regolamento (UE) 1307/2013, né la Regione Lazio intende avvalersi dell'opzione prevista dall'allegato IX, punto III al regolamento medesimo (Pratiche equivalenti alle aree di interesse ecologico).

Pertanto non sussiste il rischio di sovrapposizione tra gli impegni della tipologia di operazione e le pratiche di inverdimento.

Condizioni di ammissibilità

- Le varietà vegetali devono appartenere all'elenco delle varietà vegetali iscritte al Registro Volontario Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000, che soddisfano le condizioni previste dal Regolamento (UE) 807/2014, articolo 7 (2)(4);
- iscrizione alla Rete di conservazione e Sicurezza prevista dall' art. 4 della L.R. n. 15/2000. Tale Rete è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della conservazione e della moltiplicazione delle razze e delle varietà iscritte nel Registro Volontario Regionale; tale iscrizione è effettuata gratuitamente secondo le procedure reperibili sul sito www.arsial.it;
- condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.

In conformità con l'art. 47 del Regolamento (UE) 1305/2013, fermo restando la continuità dell'impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di aiuto, potranno essere consentite variazioni della superficie/n. di piante oggetto di impegno solo in aumento.

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

Per le ulteriori casistiche (cessione totale o parziale dell'azienda; operazioni di ricomposizione fondiaria; cause di forza maggiore; ecc.) si rimanda allo stesso articolo 47 del Regolamento cit. e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato (UE) 807/2014.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree naturali Protette;
- approccio integrato-collettivo;
- entità della superficie oggetto di impegno.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti) rispetto alla pratica ordinaria che rispetta la baseline.

Il sostegno è cumulabile con le altre tipologie di operazioni della *Misura 10 "Pagamenti agro-clima-ambientali"*, nonché con la *Misura 11 "Agricoltura biologica"* e la *Misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate"*.

L'aiuto è stabilito in funzione dell'attivazione di uno dei seguenti interventi:

- coltivazione di specie erbacee o arboree "a superficie";
- coltivazione di specie arboree adulte o impiantate nell'ambito della Programmazione di sviluppo rurale 2007-2013 disposte in esemplari isolati o filari.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al Regolamento (UE) 1305/2013:

- 600 € /ha anno per colture annuali;
- 900 € /ha anno per colture perenni specializzate.

Nel dettaglio il sostegno, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), è differenziato come nella tabella che segue:

GRUPPO DI COLTURE	PAGAMENTO (EURO/HA O EURO/PIANTA LADDOVE SPECIFICATO)
ARBOREE E ALTRE PERENNI A SUPERFICIE	700,00€
CEREALI E ALTRE COLTURE SEMINATIVE	250,00€
ORTIVE	500,00€
PIANTE ARBOREE ADULTE ISOLATE	70,00€/PIANTA ADULTA, NEL LIMITE MASSIMO DI 10 PIANTE PER SINGOLO BENEFICIARIO

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'AdG di concerto con l'Organismo Pagatore nell'ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) ha analizzato le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dalla presente tipologia di operazione individuando i seguenti rischi e criticità e, per ciascuna di esse, le relative azioni di mitigazione.

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura/numero di piante adulte isolate.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario.

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici.
- Incrocio tra le Banche dati relative ai diversi regimi di aiuto relativi a finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.
- **APC 7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura/numero di piante adulte isolate.
- **APC 4** Miglioramento degli strumenti informatici.
- Aggiornamento delle superfici nel fascicolo aziendale.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.

- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.
- **APC 5** Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti.
- Informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni agroambientali sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.
- Attività informative/consulenza rivolte ai beneficiari.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario.

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.
- **APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.**

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
- **APC 7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità in virtù del Regolamento 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del Reg. 1306/2013. Tutte le norme di condizionalità sono elencate nel capitolo 8.1 del Programma.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate dal DM n. 1420 del 26/02/2014 recante disposizioni modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014.

Nella tabella sottostante, si riporta l'elenco degli impegni e delle norme di baseline pertinenti con detti impegni.

Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.8					
	Impegno derivante dall'adesione alla misura/ sottomisura/ tipologia di operazione	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (si/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Valutazione della verificabilità e sintetico riferimento ai criteri di controllo	L'impegno della misura è pertinente con le pratiche obbligatorie di inverdimento (valutazione)	Criteri e attività minime stabilite a norma dell'art. 4, par. 1, lett. c), punti ii) e iii), del reg. (UE) 1307/2013	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agromonomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratica agricola consueta
DIVIETO DI INPUT CHIMICI	10.1.8.1 coltivare almeno una delle varietà locali autoctone e minacciate di erosione genetica iscritte nel repertorio regionale "Registro Volontario Regionale" istituito con la L. R. 1° marzo 2000, n. 15, per un periodo non inferiore a cinque anni. Relativamente all'ultima annualità, gli impegni terminano con la conclusione del naturale ciclo colturale della varietà vegetale considerata	Si: remunerato la coltivazione di varietà autoctone a rischio di erosione genetica determina mancati guadagni e costi aggiuntivi rispetto alle varietà più commerciali	Controllo documentale: -verifica della presenza di documenti attestanti l'appartenenza della coltura alla varietà oggetto di aiuto. controllo visivo: -presenza della varietà oggetto di aiuto	Non sussiste sovrapposizione con il greening in quanto: 1.1. 1) la tipologia di operazione non include impegni inerenti la rotazione o l'avvicendamento delle colture; 1.2. -2) la tipologia di operazione non si applica sui terreni a pascolo; -3) le varietà coltivate nell'ambito della presente tipologia di operazione non costituiscono Aree di interesse ecologico nel senso inteso dall'art. 46 del reg. UE 1307/2013, né la Regione Lazio intende avvalersi dell'opzione prevista dall'allegato IX, punto III al regolamento medesimo (Pratiche equivalenti alle aree di interesse ecologico).	Criteri di mantenimento del terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (art. 4 par. 1 lett. C) punto ii) del reg. 1307/2013) Sulle superfici investite con seminativi si applicano i criteri di cui all'art. 2 del DM di attuazione del DM 18 novembre 2014 recante disposizioni nazionali di applicazione del reg. 1307/2013 a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi; b) limitare la diffusione delle infestanti; c) mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali; d) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione Attività agricola minima (art. 4 par. 1 lett. C) punto iii) del reg. 1307/2013) Sulle superfici investite con seminativi tali vincoli non sono pertinenti in quanto le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale	CGO 1 - Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06. La suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 170 Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati. BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua CGO 10 - Reg. 1107/2009 relativo all'immissione in commercio dei prod. Fitosanitari: tale CGO prevede obblighi vari, inerenti alla tenuta del registro dei trattamenti, alla sua conservazione e aggiornamento, al rispetto delle prescrizioni di utilizzo, ecc. Tuttavia, si ritiene tale norma non pertinente in quanto sui terreni oggetto di impegno è vietato del tutto l'utilizzo di tali prodotti	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015 che prevede l'applicazione di: • Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». • D E C R E T O MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012"	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015, che prevede l'applicazione di: codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola si applica il nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006	La coltivazione di varietà meno convenienti ancorché autoctone non rientra nella pratica agricola ordinaria

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline	Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.8				
DIVIETO DI INPUT CHIMICI	<p>10.1.8.2 i detentori di specie arboree adulte in esemplari isolati devono effettuare gli interventi e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli esemplari oggetto dell'impegno</p> <p>No: non remunerato tale costo è ricompreso nei costi generali di coltivazione della varietà autoctona, vedi impegno 10.1.8.1</p>	<p>Controllo documentale: -verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni colturali relative agli interventi e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Criteri di mantenimento del terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (art. 4 par. 1 lett. C) punto ii del reg. 1307/2013) Sulle superfici investite con seminativi si applicano i criteri di cui all'art. 2 del DM di attuazione del DM 18 novembre 2014 recante disposizioni nazionali di applicazione del reg. 1307/2013 e) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi; f) limitare la diffusione delle infestanti; g) mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali; h) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione Attività agricola minima (art. 4 par. 1 lett. C) punto iii del reg. 1307/2013) Sulle superfici investite con seminativi tali vincoli non sono pertinenti in quanto le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale</p>	<p>CGO 1 - Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06. La suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto provenienti da effluenti zootecnici pari a 170 Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati. BCAA 1 – Introduzione di fasce tamponi lungo i corsi d'acqua rispettando il divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua CGO 10 – Reg. 1107/2009 relativo all'immissione in commercio dei prod. Fitosanitari: tale CGO prevede obblighi vari, inerenti alla tenuta del registro dei trattamenti, alla sua conservazione e aggiornamento, al rispetto delle prescrizioni di utilizzo, ecc. Tuttavia, si ritiene tale norma non pertinente in quanto sui terreni oggetto di impegno è vietato del tutto l'utilizzo di tali prodotti</p>	<p>Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015 che prevede l'applicazione di: • Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». DECRETO MIPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012"</p>	<p>Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015, che prevede l'applicazione di: codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola si applica il nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006</p>	<p>La coltivazione di varietà meno convenienti ancorché autoctone non rientra nella pratica agricola ordinaria</p>

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.8				
DIVIETO DI INPUT CHIMICI	10.1.8.3 i detentori di specie arboree disposte in esemplari isolati o filari impiantati nella precedente programmazione di sviluppo rurale 2007-2013 hanno l'obbligo di redigere un progetto, con indicazione della posizione georeferenziata delle piante, le analisi del terreno, le modalità di lavorazione del terreno, la distanza e la forma di allevamento, le modalità di irrigazione e protezione delle giovani piante da sottoporre alla valutazione dell'ARSIAL; ciò al fine di avere la garanzia che l'impianto abbia i requisiti per il mantenimento delle piante tutelate sia nel breve che nel lungo periodo.	No: non remunerato tale costo rientra nei costi di progettazione di un impianto (arboreto) e dunque è un costo fisso, non ricompreso nelle spese ammissibili della misura 10	Controllo documentale: -verifica della presenza, per le specie arboree disposte in esemplari isolati o filari di nuovo impianto, del progetto di impianto valutato da ARSIAL	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	L'azienda agricola normalmente sostiene delle spese di progettazione per l'impianto degli arboreti

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della Direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della misura" relativo all'intera Misura 10.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Varietà vegetali iscritte al Registro Volontario Regionale istituito ai sensi della L.R. n. 15/2000.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.